

STATUTO della SOCIETA' SCACCHISTICA GALLARATESE
approvata dall'Assemblea Straordinaria del 16/gennaio/1997

I. NOME E SCOPO DELLA SOCIETA'

ART.1 - E' costituita in Gallarate la SOCIETA' SCACCHISTICA GALLARATESE.
La Società
Scacchistica Gallaratese è stata ufficialmente fondata il 16/11/1920, dopo
essere stata sezione
staccata della scacchistica varesina e con essa promotrice della
costituzione della Federazione
Scacchistica Italiana già nel gennaio del 1913. La Società Scacchistica
Gallaratese, è stata ricostituita
nel 1969 come Club degli Scacchi di Gallarate. Quindi, con Assemblea
Straordinaria del 16/1/1997,
il Club degli Scacchi di Gallarate ha modificato la propria intestazione
riassunto l'originaria
denominazione, ciò in aderenza al nuovo schema di statuto previsto dalla
Federazione Scacchistica
Italiana ed in ossequio alla propria continuità storica. La Società
Scacchistica Gallaratese ha
mantenuto come emblema una Torre ed un Cavallo sopra una scacchiera e
tutti i diritti sui timbri ed
insegne del Club degli Scacchi di Gallarate.

ART.2 - La Società non ha fini di lucro e gli utili saranno reinvestiti
per il perseguimento esclusivo
della attività istituzionale.
- L'attività sociale è estranea ad ogni influenza di religione, di
politica, di razza.
- La società ha lo scopo di promuovere l'apprendimento, lo sviluppo
dell'attività scacchistica con
finalità di agonismo sportivo, ricreativo e culturale.

II. DEI SOCI

ART.3 - I Possono essere iscritti alla Società cittadini italiani e
stranieri senza discriminazioni
sociali, politiche, razziali e di religione;
- l'iscrizione avverrà senza formalità con la presentazione di un socio
già aderente;
- si ottiene la qualifica di socio dopo il versamento delle quote previste
al seguente capoverso, quote
determinate dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta del Consiglio
Direttivo, fatto salvo il caso
dei Soci Onorari (nominati dal Presidente, sentito il Consiglio
Direttivo) che non sono tenuti
a corrispondere alcuna quota sociale;
a) Soci Sostenitori (coloro che versano annualmente
almeno il doppio della quota sociale prevista)
e) Soci Ordinari (coloro che versano annualmente la quota
sociale prevista)
d) Soci Simpatizzanti (coloro che versano la metà della
quota sociale prevista in quanto frequentatori occasionali,
ovvero minorenni).
La cessazione del diritto di socio avviene per dimissioni o morosità.

ART.4 - I soci hanno diritto di frequentare la sede sociale, di usare il

materiale scacchistico messo a loro disposizione, inclusa la consultazione della biblioteca. Hanno però l'obbligo di comportarsi decorosamente, con reciproco rispetto, lealtà e massima sportività durante le partite. Non devono danneggiare o asportare il materiale. I prestiti debbono essere autorizzati dal Consiglio Direttivo, limitatamente al tempo necessario per l'uso e prontamente resi. I soci possono invitare loro conoscenti che intendessero praticare il gioco scacchistico presso la Sede sociale, compatibilmente alle esigenze dei soci regolarmente iscritti, ma restano garanti del loro comportamento.

ART.5 - Solamente i soci sostenitori ed ordinari, purché in regola con le quote sociali, hanno diritto di partecipare alle Assemblee e di deliberare su qualsiasi questione posta all'ordine del giorno.

ART.6 - L'impegno dei soci sostenitori ed ordinari vale per l'anno sociale che decorre dal primo gennaio e si conclude al 31 dicembre. Il pagamento dei rinnovi delle quote sociali dev'essere regolato entro il 31 gennaio dell'anno per cui vale l'iscrizione. Il Consiglio Direttivo espone all'Albo i nomi dei Soci in regola con l'iscrizione ed ogni socio è tenuto a verificare che compaia anche il proprio nome. I soci che non hanno rinnovato da oltre un anno la quota sociale possono essere radiati su proposta del Consiglio Direttivo. Con l'iscrizione il Socio dichiara di conoscere lo statuto sociale e s'impegna a rispettarlo. Esso deve comunicare i dati anagrafici essenziali a perfezionare il tesseramento.

III. GLI ORGRNI SOCIALI

ART.7 - Sono organi della Società, con tutti gli oneri previsti dal Codice Civile:

- a) L'assemblea dei Soci ;
- b) Il Presidente
- b) II Consiglio Direttivo.

ART.8 - L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria e straordinaria. ed è costituita da Soci in regola con i versamenti relativi al tesseramento. Sono ammesse deleghe nella misura massima di due per ogni Socio. L'Assemblea ordinaria viene indetta dal Presidente entro febbraio di ogni anno. Essa approva il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione sull'attività sociale, elegge il Presidente ed i Consiglieri, delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno e su tutte le iniziative e proposte inerenti la vita ed il funzionamento della Società. L'Assemblea straordinaria viene convocata per esigenze della Società:

- dal Presidente;
- dal Consiglio Direttivo con voto di maggioranza;
- da almeno un quinto degli aventi diritto al voto (cfr. art.5) che ne

faccia richiesta scritta e firmata indicandone i motivi. In quest'ipotesi l'Assemblea dovrà essere convocata nei trenta giorni successivi alla richiesta. Le convocazioni assembleari vengono effettuate con avviso scritto rivolto ai soci e riportante l'ordine del giorno e le date fissate, con relativo orario, per la prima e per la seconda convocazione. Tale avviso deve restare esposto all'albo, nella sede sociale, con almeno con quindici giorni d'anticipo sulla data fissata per la riunione.

ART.9 - L'Assemblea dei Soci, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei soci aventi diritto al voto (cfr. art.5) ed in seconda convocazione, trascorse non meno di tre ore dalla prima, qualunque sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto (cfr.art.5).

ART.10 - L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Club ed in sua assenza dal vice-Presidente ovvero da uno dei soci nominato nella stessa Assemblea. Essa delibera a maggioranza dei voti dei presenti, di regola per alzata di mano. I verbali delle Assemblee devono essere trascritti su apposito libro e sottoscritti dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

ART-11 - II Consiglio Direttivo è formato, oltre che dal Presidente, da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Esso è eletto con scheda segreta dall'Assemblea, salvo che almeno due terzi dei votanti non decidano di effettuare la votazione in forma palese per alzata di mano. I consiglieri durano in carica un biennio e sono rieleggibili. Tutte le cariche sono gratuite. Il Consiglio Direttivo collabora col Presidente alla direzione ed amministrazione del Club; redige i regolamenti interni; ha cura del patrimonio sociale; prepara i consuntivi da presentare all'Assemblea; conferisce e revoca incarichi inclusa la nomina di coloro che rappresenteranno il Club in incontri con altre società; indice tornei e gare e ne organizza la direzione; cura le pubblicazioni sociali; compie tutti gli atti ritenuti idonei alla buona esecuzione dell'ordinaria amministrazione inclusi gli acquisti del materiale. In caso di rinuncia all'incarico o dimissioni, subentra per surrogazione, il Socio secondo l'ordine ai voti ricevuti dopo l'ultimo eletto.

ART.12- La Presidenza della Società sarà assunta dal socio che abbia ottenuto, dall'Assemblea appositamente convocata, la maggioranza dei voti compresi quelli delegati. Mentre il Vice-Presidente, il Segretario-Tesoriere ed il Direttore Tecnico verranno nominati in seno al Consiglio Direttivo

dai Consiglieri stessi. Nel caso che il Consiglio fosse formato da tre soli membri in luogo di cinque, il Presidente può riuestire oltre alla propria una delle altre cariche esclusa quella di Vice, analogamente il Vice-presidente può rivestire due cariche esclusa ovviamente quella di Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenesse necessario, ovvero almeno due volte l'anno, ovvero qualora ne facessero richiesta due membri. Esso delibera a maggioranza semplice e nel caso che i consiglieri fossero quattro ed i voti fossero in parità, prevale quello espresso dal Presidente del Club.

ART.13 - II Presidente è il legale rappresentante della società ed il responsabile della tenuta dei registri e dei verbali delle Assemblee; mantiene i contatti con i vertici federali, le altre associazioni e le Autorità locali; compie tutte le funzioni affidategli dal presente Statuto e tutti gli atti conservativi del patrimonio sociale. In sua assenza viene sostituito dal vice-Presidente ovvero, mancando anche quest'ultimo, dal Consigliere più anziano.

ART.14 - II Segretario-Tesoriere cura il disbrigo della corrispondenza ordinaria, tiene aggiornato lo schedario dei soci; conserva i verbali delle Assemblee; attende alla contabilità del Club. Ha in carico i valori del Club; redige l'inventario dei beni sociali; provvede all'incasso delle quote ed esegue i pagamenti; compila il bilancio di fine anno che sottopone al Presidente perché lo presenti all'approvazione dell'Assemblea.

ART.15 - II Direttore Tecnico è responsabile del coordinamento delle attività agonistiche e del settore didattico. Cura l'evoluzione della pratica di gioco dei soci e la preparazione per i Tornei e Manifestazioni a cui il Club iscrive sue squadre.

IV. NORMATIVA GENERALE

ART.16 - Le entrate sono costituite:

- a) dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo (cfr.art.3);
- b) dai proventi delle manifestazioni sociali;
- e) da contributi Pubblici e Privati;
- d) da redditi di gestione.

La responsabilità della gestione amministrativa è assunta in via solidale dal Presidente e dai membri del Consiglio Direttivo.

ART.17 - Le modifiche al presente regolamento possono attuarsi a condizione che:

- a) la proposta di modifica sia posta all'o.d.g. dell'Assemblea;
- b) che all'Assemblea siano presenti almeno metà dei soci aventi diritto al voto (cfr.art.5) ;
- c) che la proposta di modifica ottenga l'approvazione di almeno due terzi dei presenti;
- d) che la modifica sia in accordo con le disposizioni F.S.I.

Il presente regolamento va comunque integrato con le disposizioni del Presidente emesse per disciplinare il funzionamento del Club, esposte mediante avviso scritto in Sede, e che vanno egualmente osservate. Tali norme non potranno mai essere in contrasto con lo Statuto.

ART.18 - SCIoglimento

In caso di scioglimento del Club, le eventuali attività verranno destinate secondo le direttive prese a maggioranza dall'Assemblea dei soci aventi diritto al voto (cfr. art.5), sentita la proposta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

ART.19 AFFILIAZIONE F.S.I.

La Società è affiliata alla FSI, Federazione Scacchistica Italiana ed accetta ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati FSI, lo statuto FSI, il Regolamento Organico, i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali. Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a qualsiasi titolo tesserati FSI.

ART.20 VARIE

Per quanto non previsto, valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile Italiano, in ordine alle norme che regolano comunità analoghe a quelle del presente Statuto che risulta composto da venti articoli.